



**STATUTO DELLA
Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale
"CAMMINI VENETI"**

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, una Associazione avente la seguente denominazione: Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale " CAMMINI VENETI ".

L'Associazione ha sede a Marano Vicentino in via IV Novembre 100B, non ha fini di lucro ed è apolitica.

L'Associazione ha scopo culturale e sportivo e mira a valorizzare il paesaggio veneto attraverso la creazione di percorsi prevalentemente pedonali e/o ciclabili dedicati di massima a persone che si sono distinte nella valorizzazione e nella tutela del paesaggio veneto in tutte le sue forme, segnatamente quelle naturali ed architettoniche.

Art. 2 - Scopi

In particolare, per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione, si propone di:

- realizzare sul territorio dei percorsi prevalentemente pedonali e ciclabili, fruibili da chiunque, con particolare attenzione, nei limiti del possibile, ai portatori di handicap;
- curare sia gli aspetti sportivi, sia quelli culturali e naturalistici di detti percorsi, dedicandoli a persone che si sono distinte nella valorizzazione e nella tutela del paesaggio veneto;
- produrre materiale giornalistico, letterario, pubblicitario e informatico inerente gli scopi dell'associazione, anche sotto forma di giornali e libri e siti web;
- intrattenere rapporti di collaborazione e scambio di esperienze con enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni, sia locali e nazionali che internazionali, con particolare enfasi verso i paesi gemellati con i Comuni interessati dai Cammini, in modo da favorire la frequentazione dei Cammini da parte di persone straniere.
- Inoltre l'associazione, attraverso la frequentazione dei percorsi creati, oltre che la conoscenza culturale dei luoghi si propone di promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare le discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo nordic walking ,trekking, viaggi a piedi .
- Organizzare eventi in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione con l'intento anche di promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle suddette attività sportive, ivi compreso lo studio per promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport e farsi che il mondo dello sport si unisca alla conoscenza culturale dei luoghi percorsi.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione si propone di svolgere ogni attività strumentale e complementare, sotto il profilo organizzativo, di comunicazione e di promozione.

L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione, associazione, ente di qualsivoglia genere.

Le attività sopra descritte sono svolte prevalentemente mediante le prestazioni volontarie dei propri associati, in modo libero e gratuito. Se necessario, per talune attività (ad es manifestazioni, pubblicazioni), l'associazione potrà avvalersi anche dell'attività di persone non associate o incaricare soggetti esterni, ivi incluso il caso di prestazioni di lavoro, autonomo o subordinato.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Soci

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'Associazione e che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione.
- Soci ordinari: sono le persone fisiche o giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, partecipano alla vita associativa, corrispondendo la relativa quota associativa e/o contributi associativi.
- Soci onorari: sono le persone fisiche invitate a far parte gratuitamente dell'Associazione da parte dell'assemblea dei soci per particolari meriti professionali, artistici, culturali o scientifici.
- Soci sostenitori: sono le persone fisiche o giuridiche, enti, istituti, associazioni e/o fondazioni che, in sintonia con gli scopi dell'Associazione, abbiano giovato all'Associazione stessa corrispondendo la relativa quota associativa e/o contributi associativi in misura maggiore rispetto ai soci ordinari.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 5 - Ammissione dei soci, diritti e obblighi

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato compilata usando il modulo scaricabile dal sito web dell'associazione. La richiesta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità. Il Consiglio Direttivo può deliberare la non ammissione del richiedente, al quale in tale evenienza verrà restituito l'ammontare della quota inviata con la domanda. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare la risposta negativa o la non accettazione.

La quota associativa è dovuta per intero, qualunque sia la data della domanda di ammissione o del rinnovo.

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- recesso Volontario da comunicare per iscritto (anche via email) al Presidente;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- per mancata effettuazione del versamento della quota associativa entro il relativo anno sociale;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'associazione.

Tutti i soci hanno diritto:

- A partecipare a tutte le attività sociali.
- All'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi. Le prestazioni non professionali e non continuative offerte dai soci o da quanti partecipano alle cariche elettive e non elettive, per il buon funzionamento dell'Associazione e per l'organizzazione delle attività promosse dalla stessa, sono rese a titolo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute, regolarmente documentate ed il rimborso chilometrico secondo tariffe ACI.

Se i soci dovessero fornire prestazioni professionali o continuative nell'ambito di attività organizzate, promosse e realizzate dall'associazione e che comunque siano previste dalle finalità dell'associazione medesima, saranno retribuite secondo accordi di volta in volta stipulati con l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà richiedere agli associati un contributo associativo per la copertura delle spese di gestione dell'Associazione stessa.

Art. 6 - Patrimonio sociale e mezzi sociali

L'Associazione trae i mezzi necessari per finanziare la propria attività:

- Dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- Da contributi versati dagli associati richiesti dal Consiglio Direttivo;
- Da donazioni; elargizioni, lasciti e contributi di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- Dai proventi di iniziative anche commerciali, attuate o promosse tramite l'Associazione.
- Da contributi dello Stato, della Regione, di Enti pubblici e locali.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, reclusi o esclusi non saranno rimborsati. Il patrimonio dell'Associazione è determinato, come nelle società commerciali, dalla differenza tra le attività e le passività sociali.

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Assemblea dei soci

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali per l'anno in corso. Vighe il principio del voto singolo o su delega fino ad un massimo di tre per persona. L'assemblea dei soci si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo sia in via ordinaria che in via straordinaria. L'assemblea è convocata mediante avviso da inviare a tutti i soci per posta elettronica o mediante affissione all'albo della sede dell'associazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo nonché sulla destinazione dell'avanzo o disavanzo di gestione, nominare i componenti del Consiglio direttivo ed il Presidente dello stesso, approvare eventuali regolamenti interni, deliberare sulle attività più rilevanti dell'Associazione e di portata pluriennale. Spetta all'assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione nonché sulla nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e entro il mese di novembre per il preventivo per l'anno successivo, nonché per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare la copertura di eventuali disavanzi. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 9 - Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, quando è presente in proprio o per delega la maggioranza dei soci iscritti al libro dei soci, mentre, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei soci presenti o rappresentati. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci, in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno 1/3 di tutti i soci iscritti al libro soci. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il Voto favorevole di almeno 1/3 degli associati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. Per i soci minorenni interviene il genitore o tutore legale. È ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto con documento d'identità del delegante. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe.

Art. 10 - Svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice presidente-segretario, se nominato, o in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età. Il Presidente dell'assemblea nomina, fra i soci, un segretario. Il Presidente accerta la validità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto di intervento e la validità delle deleghe. Il segretario dell'assemblea avrà il compito di redigere un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee dei soci.

È ammesso il voto per delega conferita ad altri soci per iscritto con documento d'identità del delegante; ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. Il Presidente ed i membri del consiglio direttivo non possono detenere deleghe. Nelle Assemblee le votazioni si fanno per alzata di mano, oppure per appello nominale o a scrutinio segreto quando ne facciano domanda almeno la metà dei soci presenti. Trattandosi di questioni riguardanti le persone, le votazioni saranno sempre a scrutinio segreto.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 11 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo resterà in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un numero illimitato di volte.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto che per le materie riservate alla decisione dell'assemblea. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza dei due terzi dei suoi componenti in carica: saranno valide anche le riunioni svolte telefonicamente in conference call. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono

prese a maggioranza dei presenti. Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente e ad uno o più dei suoi membri, può attribuire le funzioni di amministratore ad un consigliere o ad altra persona. Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti mediante avviso (anche tramite posta elettronica) da inviare ai suoi membri almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 12 – Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta quanto segue:

- gestire l'Associazione;
- deliberare sull'ammissione dei soci;
- convocare l'assemblea;
- determinare il valore delle quote e dei contributi associativi;
- predisporre lo schema di conto consuntivo e preventivo con la relazione di accompagnamento per sottoporli all'approvazione dell'assemblea;
- svolgere ogni attività necessaria allo studio, allo sviluppo e alla realizzazione di iniziative specifiche;
- deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'associazione.

Art. 13 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale può essere assunta dal Vice presidente vicario.

Il Presidente e i due Vice presidenti, se nominati, durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio economico e finanziario consuntivo e preventivo per la successiva annualità, nonché la relazione di accompagnamento.

È vietata la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 – Libri dell'Associazione

L'associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, sarà dotata del libro verbali delle assemblee, del libro verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere destinato ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile e alle altre vigenti disposizioni legislative in materia.